DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1998

concernente l'estensione dell'ammissibilità agli aiuti regionali per i costi di acquisizione di beni immateriali da parte delle grandi imprese, prevista dalla Germania nell'ambito del 25° piano quadro «Miglioramento delle strutture economiche regionali»

[notificata con il numero C(1998) 1942]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/667/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare osservazioni, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 25 marzo 1996, la Germania ha notificato, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato, il 25° piano quadro dell'azione comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali» («25° piano quadro»). Con lettera del 12 agosto 1996, la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato in merito al 25° piano quadro che prevede tra l'altro l'estensione dell'ammissibilità, ai fini degli aiuti regionali, dei costi di acquisizione di beni immateriali da parte delle imprese di grandi dimensioni.

Tale procedimento riguarda le norme illustrate in appresso.

L'azione comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali», finanziata e gestita congiuntamente dal governo federale e dai «Länder» costituisce il più importante regime di aiuti tedesco a finalità regionale. Esso prevede la concessione di aiuti finanziari e garanzie a favore di progetti di infrastrutture e di investimenti vicini al mercato nelle aree ammesse a beneficiare degli aiuti regionali a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. I piani quadro approvati annualmente permettono, da un lato, di stanziare i fondi per il relativo periodo di sovvenzioni e, dall'altro, di modificare eventualmente le condizioni per l'erogazione dell'aiuto.

Il precedente 24° piano quadro, che è stato approvato dalla Commissione (N 531/95) [1], inserisce tra i costi per i quali può essere erogato un aiuto finanziario oltre ai costi di acquisizione, di produzione e di locazione finanziaria dei beni materiali anche i costi per l'acquisizione di beni immateriali iscrivibili all'attivo, quali ad esempio i diritti relativi a brevetti, licenze, piani di investimento e applicativi, purché tali beni immateriali:

— siano acquistati presso una impresa terza o comunque non collegata economicamente, giuridicamente o attraverso legami personali con l'impresa beneficiaria dell'aiuto;

— siano mantenuti nello stabilimento dell'impresa beneficiaria dell'aiuto per un periodo di almeno tre anni dalla conclusione del piano di investimento, a meno che non vengano sostituiti da beni di valore pari o superiore; in questo periodo di tempo non sono ammessi l'affitto o locazione dei beni per i quali è stato concesso l'aiuto, a meno che non siano effettuati nel quadro di una scissione societaria fiscalmente riconosciuta o di una «joint venture», a norma del paragrafo 15 della legge relativa all'imposta sul reddito («Einkommensteuergesetz»), all'interno dello stabilimento del beneficiario dell'aiuto e/o di un'impresa collegata;

— non superino il 25 % del costo totale dell'investimento.

Nel 25° piano quadro, la Germania prevede di sopprimere la terza delle condizioni sopra esposte, in virtù della quale gli investimenti immateriali che superano il 25 % del costo totale dell'investimento non sono ammissibili all'aiuto.

Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità con il mercato comune di questo progetto per quanto riguarda le imprese di grandi dimensioni, adducendo le seguenti ragioni:

[1] GU C 291 del 4.10.1996, pag. 4.

— la modificazione in oggetto ha per effetto di ampliare la base del regime e quindi, a parità di intensità d'aiuto, ne deriverebbe un aumento del volume di aiuto ammesso rispetto al volume di aiuto consentito a norma della base-tipo prevista dal metodo comune di valutazione degli aiuti stabilito nella prima risoluzione, del 20 ottobre 1971, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale [2];

— al momento della decisione di avviare il procedimento, i costi per l'acquisizione di beni immateriali erano ammessi, al di fuori di un programma di ricerca e sviluppo, solo per le piccole e medie imprese (PMI), a norma dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese [3];

— in considerazione della mobilità degli investimenti immateriali nel mercato comune e in particolare tra più stabilimenti appartenenti a una stessa entità economica, appare difficile controllare in modo efficace i possibili abusi, poiché tali investimenti, anche se sono effettuati in aree beneficiarie degli aiuti regionali, possono di fatto favorire imprese situate al di fuori di tali zone.

La Commissione ha inoltre considerato i seguenti punti:

— nell'ambito dell'elaborazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [4] e nelle riunioni multilaterali su questo tema, molte delegazioni hanno insistito sulla necessità di rendere ammissibili all'aiuto anche le spese per gli aiuti agli investimenti immateriali delle imprese di grandi dimensioni;

— il Libro verde sull'innovazione [5] sottolinea la necessità di incoraggiare l'innovazione;

— nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo [6], la Commissione conferma la necessità di incoraggiare gli investimenti immateriali, in particolare nelle regioni assistite.

Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese per investimenti immateriali delle grandi imprese nei nuovi Länder [regioni ex articolo 92, lettera a), del trattato], la Commissione ha tenuto conto di quanto segue:

— nelle regioni ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato, le grandi imprese possono beneficiare a determinate condizioni, a norma della comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali [7] e a complemento degli aiuti agli investimenti in capitale fisso, anche di aiuti al funzionamento i cui effetti distorsivi sono più rilevanti dell'erogazione degli aiuti a favore degli investimenti immateriali nel limite dei massimali regionali;

— le regioni ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato sono spesso caratterizzate dall'assenza di adeguate attività di ricerca e sviluppo su base endogena. È il caso ad esempio dei nuovi «Länder». Il successo della strategia di sviluppo dell'ex RDT dipende sostanzialmente dalla capacità delle sue imprese di sviluppare prodotti e procedimenti concorrenziali. Di conseguenza, dati i problemi di liquidità di tali imprese, potrebbe essere giustificato prendere in considerazione le spese di acquisizione dei beni immateriali.

Contestualmente alla comunicazione di apertura del procedimento è stato chiesto alla Germania di presentare le proprie osservazioni sulla decisione. Con la pubblicazione di tale comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [8], gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati invitati a formulare le proprie osservazioni.

II

Con lettera del 20 settembre 1996 la Germania ha commentato la suddetta decisione in sintesi come segue:

La Germania ricorda che non solo nel Libro verde sull'innovazione si sottolinea la necessità di incoraggiare l'innovazione, inclusi gli investimenti immateriali, ma che anche nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo viene rilevata la necessità di incoraggiare gli investimenti immateriali.

Relativamente al timore nutrito dalla Commissione che si verifichino abusi degli aiuti a causa della mobilità dei beni immateriali, la Germania ritiene che le condizioni materiali imposte per la concessione degli aiuti agli investimenti immateriali possano prevenire efficacemente gli abusi. A tale riguardo la Germania rimanda al fatto che un aiuto per i costi di acquisizione di investimenti immateriali è possibile solo se l'investitore ha acquistato i beni immateriali da un'impresa alla quale non è legato né economicamente, né giuridicamente, né attraverso legami personali. Questa condizione permette di garantire che, ad esempio, la società controllante con sede al di fuori di una regione assistita non possa beneficiare indirettamente dell'aiuto per i costi di acquisizione di investimenti immateriali attraverso un trasferimento dell'aiuto finanziario ricevuto per tali investimenti. La Germania ritiene che il regime escluda in tal modo la possibilità di un trasferimento degli utili nell'ambito di uno specifico contratto o

[2] GU C 111 del 4.11.1971, pag. 1.
[3] GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.
[4] GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
[5] COM(95) 688 def.
[6] GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
[7] GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.
[8] GU C 35 del 4.2.1997, pag. 6.

di una relazione di partecipazione. Questa esclusione dall'aiuto si applica anche alle imprese aventi vincoli di natura puramente personale. La Germania ne conclude che un aiuto per l'acquisizione di beni immateriali da parte di grandi imprese è possibile solo se non vi è alcun legame formale o di altro genere tra l'impresa situata in una regione assistita, che presenta la domanda di aiuto, e altre imprese all'interno o all'esterno di tale regione.

Relativamente al metodo comune di valutazione degli aiuti definito nella risoluzione del 20 ottobre 1971 ([9]), la Germania osserva quanto segue: la base-tipo deve rispecchiare la struttura degli investimenti caratteristica di ciascuno Stato membro e, dopo 25 anni di applicazione, tale metodologia dovrebbe essere adeguata per tener conto dell'importanza crescente degli investimenti immateriali, che dovrebbero quindi essere compresi integralmente nella base-tipo anche per le imprese di grandi dimensioni.

La Germania illustra infine l'importanza crescente degli investimenti immateriali negli aiuti per gli investimenti per mezzo di dati attuali dai quali risulterebbe che i progetti di investimento con beni immateriali hanno una maggiore capacità di creazione di posti di lavoro rispetto agli investimenti «classici». Inoltre la soppressione del limite per le grandi imprese avrebbe l'effetto di incoraggiare anche progetti di investimento altamente innovativi.

III

Gli altri Stati membri o i terzi interessati non hanno presentato alcuna osservazione nell'ambito del procedimento.

Nel quadro dell'elaborazione dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, vari Stati membri hanno espresso il proprio parere sulla questione dell'ammissibilità dei costi di acquisizione di beni immateriali da parte delle grandi imprese. Nel corso delle riunioni multilaterali del 15 maggio 1996 e del 23 maggio 1997 in cui si è discusso il progetto di tali orientamenti, varie delegazioni si sono espresse, in presenza della delegazione tedesca, sull'ammissibilità degli investimenti immateriali.

La maggioranza delle delegazioni degli Stati membri ha in effetti caldeggiato l'ammissibilità (almeno parziale) degli investimenti immateriali. Nella riunione multilaterale del 23 maggio 1997, una delegazione ha al contrario richiamato l'attenzione sul problema della mobilità degli investimenti immateriali e sul conseguente rischio di abusi; un'altra delegazione ha espresso l'opinione che una limitazione dell'ammissibilità al 24 % dell'investimento totale, calcolato con riferimento alla base-tipo, sia troppo restrittiva.

Infine la Germania, nelle sue osservazioni scritte del 16 giugno 1997 sul progetto di orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, non ha espresso la sua posizione sulla questione dell'ammissibilità degli investimenti immateriali, ma ha fatto riferimento al presente procedimento.

In tale contesto si deve osservare che gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ([10]) sono stati definitivamente approvati. Essi prevedono che i costi ammissibili al beneficio degli aiuti possano comprendere alcune categorie di investimenti immateriali (trasferimenti di tecnologia sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche sia brevettate che — nel caso delle grandi imprese — non brevettate), a condizioni che non superino il 25 % della base-tipo. Gli investimenti immateriali inoltre devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale, devono essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, devono essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni. A tal fine la Commissione ha proposto a tutti gli Stati membri, conformemente al paragrafo 6.1 degli orientamenti e quale opportuna misura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, di modificare tutti i regimi di aiuto a finalità regionale che saranno in vigore al 1º gennaio 2000 in maniera tale che, a partire da quella data, essi risultino compatibili con i suddetti orientamenti.

IV

Gli aiuti per l'investimento e le garanzie concessi nell'ambito dell'azione comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali» anche a favore dell'acquisizione di beni immateriali costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Essi vengono concessi con fondi dello Stato a favore di alcune imprese o settori produttivi e possono incidere sugli scambi tra Stati membri e quindi falsare la concorrenza.

Conformemente al metodo comune di valutazione degli aiuti stabilito dalla risoluzione del 20 ottobre 1971, la Commissione, relativamente agli aiuti con finalità regionale, fa riferimento ad una base tipo comportante per ciascuno Stato membro una determinata ponderazione delle spese di investimento relative a terreni, fabbricati, macchinari e attrezzature. A norma del paragrafo 5, lettera d), dell'allegato alla suddetta risoluzione, il criterio di ripartizione all'interno della base tipo dell'aiuto è fissato, nel caso della Germania, al 65 % per i macchinari e le attrezzature, al 30 % per i fabbricati e al 5 % per i

([9]) Cfr. nota 2.

([10]) Cfr. nota 4.

terreni. Qualora vengano concessi aiuti per le spese supplementari (nel caso in esame gli investimenti immateriali) il metodo comune del 1971 prevede una rettifica della base di valutazione per il regime considerato rispetto alla base-tipo.

Nel 24° piano quadro già autorizzato dalla Commissione la base-tipo dei costi ammissibili all'aiuto dell'azione comune comprende già, oltre a macchinari, attrezzature e fabbricati (esclusi i terreni), i costi di acquisizione di beni immateriali, a condizione che essi non superino il 25 % del costo totale dell'investimento. Una misura di aiuto concessa a norma del 24° piano quadro si fonda quindi già su una base diversa da quella tipo. Non è prevista una rettifica della base-tipo dei costi ammissibili all'aiuto nell'ambito dell'azione comune. Ne consegue che il volume di aiuti ammesso nell'ambito del 24° piano quadro può essere più alto del volume ammesso utilizzando la base-tipo, poiché questa può essere ampliata del 25 % e tale ampliamento può essere bilanciato solo in parte dall'esclusione dei terreni dalla base-tipo del regime.

La compatibilità del 24° piano quadro con il mercato comune non è oggetto della presente decisione. In considerazione del fatto che la Commissione ha ormai approvato i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e ha inoltre proposto opportune misure per la loro applicazione e dato che gli orientamenti prevedono l'ammissibilità dei costi per l'acquisizione di determinati beni immateriali, purché non superino il 25 % della base-tipo per le imprese di grandi dimensioni, non è il caso, allo stato attuale, di proporre opportune misure a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, per adeguare per il futuro il 24° piano quadro alle regole in materia di aiuti di Stato.

Il programma di aiuto del 25° piano quadro che viene qui esaminato prevede la soppressione della clausola di esclusione dagli aiuti riguardante le spese di acquisizione di beni immateriali per le imprese di grandi dimensioni. Si pone quindi la questione di stabilire se il fatto di includere illimitatamente, a determinate condizioni, i costi di acquisizione degli investimenti immateriali, iscritti nell'attivo del bilancio, nella base per il calcolo degli aiuti regionali a favore delle imprese di grandi dimensioni nelle zone nazionali ammesse al beneficio di tali aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato possa essere considerato compatibile con il mercato comune.

Le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2, del trattato non si applicano in quanto non si tratta né di aiuti a carattere sociale [lettera a)], né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali [lettera b)] e neppure di aiuti necessari a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania [lettera c)].

Non si applicano neppure le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e d), perché il programma di aiuto non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

Infine non può essere applicata neppure la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), finalizzata alla promozione di talune attività economiche. Come sopra esposto, il presente procedimento concerne solo la questione dell'ammissibilità dei costi di acquisizione di beni immateriali per le imprese di grandi dimensioni, poiché la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese prevede già, a determinate condizioni, la possibilità di inserire in modo illimitato nella base per gli aiuti alle PMI i costi di acquisizione di beni immateriali. Inoltre il progetto qui esaminato non prevede alcun aiuto all'acquisizione di beni immateriali nel quadro della realizzazione di un programma di ricerca o sviluppo. Per questa ragione non si applica al caso in esame la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, che ammette gli investimenti immateriali.

Si deve valutare invece se il progetto può essere giudicato compatibile con il mercato comune in virtù delle deroghe per gli aiuti regionali previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c). Poiché il 25° piano quadro è stato notificato prima dell'adozione dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1997, conformemente al paragrafo 6.1 di tali orientamenti la compatibilità con il mercato comune deve essere giudicata sulla base delle regole vigenti al momento della notificazione.

Come indicato dalla Germania nelle sue osservazioni, il Libro bianco su crescita, competitività e occupazione [11] (1994) e il Libro verde sull'innovazione (1995) sottolineano l'importanza dell'innovazione per assicurare la competitività mondiale delle imprese comunitarie in una concorrenza globale. Al fine di rafforzare la capacità innovativa dell'economia comunitaria viene attribuita particolare importanza, oltre al completamento del mercato interno, all'unione economica e monetaria e a un'efficiente politica della concorrenza, anche alla ricerca, alla formazione e alla diffusione dei risultati delle ricerche. Si afferma anche che negli Stati membri gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono in proporzione inferiori rispetto a quelli di altri paesi industrializzati quali gli Stati Uniti e il Giappone. Viene detto inoltre che, ad esempio, i costi per la registrazione di un brevetto nella Comunità sono sei volte superiori a quelli richiesti negli Stati Uniti. La Germania fa inoltre espressamente riferimento alla particolare importanza assunta dagli

[11] COM(93) 700 def.

investimenti innovativi nelle regioni economicamente arretrate della Comunità nelle quali le PMI in particolare incontrano difficoltà a finanziare misure innovative.

Per quanto riguarda l'impiego di fondi pubblici per il conseguimento di tale obiettivo, il Libro bianco afferma che «l'investimento nella formazione, nella ricerca, nella promozione dell'innovazione e, in maniera più generale, nelle componenti immateriali del valore aggiunto deve beneficiare di un trattamento favorevole corrispondente almeno a quello riservato all'investimento tradizionale. È necessario promuovere la creazione di nuove generazioni di prodotti in grado di sfruttare meglio l'insieme delle tecnologie disponibili sul mercato mondiale e l'abbinamento dinamico tra innovazione nei processi, nei prodotti e nell'organizzazione. Una "conditio sine qua non" è il rafforzamento delle azioni di ricerca delle nostre imprese e una maggiore selettività del sostegno fornito dai poteri pubblici» ([12]).

Relativamente alle norme sugli aiuti di Stato, il Libro verde sull'innovazione pone l'accento sulla revisione della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

Da una recente pubblicazione ([13]), infine, risulta che le spese nel campo degli investimenti immateriali intesi in senso lato e includendo in tale definizione le spese per la ricerca e sviluppo, l'acquisizione di tecnologia, le pubbliche relazioni, la formazione e il software, sono aumentate sia a livello macroeconomico che microeconomico nelle spese aziendali.

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve osservare che l'eventuale ammissibilità dei costi di acquisizione di investimenti immateriali iscritti all'attivo del bilancio rappresenta solo una delle possibili misure per il sostegno di attività aziendali innovative; oltre a questa si possono citare particolari misure legislative e amministrative tese a creare un ambiente favorevole all'innovazione o misure a sostegno della formazione, della ricerca e dello sviluppo e infine investimenti in beni immateriali non capitalizzabili.

A tale proposito si deve considerare che la Commissione ha già adottato le seguenti misure in materia di aiuti di Stato a sostegno della capacità innovativa delle imprese:

— la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo del 1996 prevede che i progetti di ricerca e sviluppo, anche per le imprese di grandi dimensioni e al di fuori delle aree nazionali assistite, possano ricevere maggiori aiuti nei limiti fissati dal codice sulle sovvenzioni dell'OMC e comprende nell'elenco delle spese per ricerca e sviluppo ammissibili anche «l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.»;

— per quanto riguarda le PMI, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese del 1996 prevede, da un lato, l'ammissibilità degli investimenti immateriali all'interno e all'esterno delle regioni assistite nazionali e, dall'altro, l'ammissibilità delle spese per la consulenza, la formazione e la diffusione delle conoscenze;

— gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1997 prevedono che le spese ammissibili all'aiuto possano, a determinate condizioni, comprendere alcune categorie di investimenti immateriali, purché essi non superino nel caso delle imprese di grandi dimensioni il 25 % della base-tipo;

— nella riunione multilaterale del 10 marzo 1998, è stato presentato per l'ultima volta agli Stati membri il progetto di disciplina comunitaria di aiuti di Stato per la formazione professionale che prevede maggiori possibilità di concessione di aiuti a favore di attività di formazione anche per le imprese di grandi dimensioni.

Si nota quindi che la Commissione ha già adottato considerevoli misure in materia di aiuti di Stato al fine di conseguire l'obiettivo da essa stessa stabilito di promuovere la capacità innovativa delle imprese di grandi dimensioni. Come riferisce la Germania nelle sue osservazioni, la Commissione, in particolare con l'approvazione dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, ha adeguato la base di costi ammissibili agli aiuti regionali alla crescente importanza che gli investimenti immateriali assumono all'interno degli investimenti aziendali.

Un'ammissibilità illimitata dei costi per l'acquisizione di beni immateriali nell'ambito degli aiuti regionali, che vada oltre quanto disposto dalle regole summenzionate, non può essere giudicata compatibile con il mercato comune in virtù delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), per le seguenti ragioni:

In primo luogo l'ammissibilità illimitata dei costi per l'acquisizione di beni immateriali nell'ambito degli aiuti regionali provocherebbe come conseguenza un considerevole allargamento della base tipo che serve a calcolare la concessione degli aiuti agli investimenti. Ne deriverebbe quindi un notevole aumento del volume di aiuto ammesso a parità di intensità di aiuto. Il risultato sarebbe una crescita del rischio di distorsioni della concorrenza provocate dagli aiuti di Stato.

In secondo luogo, l'allargamento della base ridurrebbe la comparabilità degli aiuti tra Stati membri e provoche-

([12]) Punto 2.3.b.

([13]) Intangible Investments, Impact on Competition and Scale Effects, The Single Market Review, Subseries V: volume 2, European Commission 1998.

rebbe anche una minore trasparenza in materia di aiuti di Stato, poiché il concetto di investimento immateriale iscrivibile all'attivo del bilancio dell'impresa beneficiaria viene definito in modo differente nei vari Stati membri, dove inoltre sono in vigore norme giuridiche diverse relativamente alla contabilità [14].

L'allargamento della base anche per le imprese di grandi dimensioni avrebbe inoltre come conseguenza l'eliminazione del relativo vantaggio che il diritto comunitario concede alle PMI attraverso la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, disciplina che è intesa a compensare alcuni degli ostacoli che limitano l'accesso di tali imprese ai finanziamenti per l'acquisizione di nuove tecnologie. Non è questo il caso delle imprese di grandi dimensioni che normalmente, grazie alla realizzazione di programmi di ricerca, sono in grado di sviluppare beni immateriali propri più facilmente rispetto alle PMI.

Per quanto riguarda le argomentazioni addotte dalla Germania sul pericolo di un abuso negli aiuti a causa della mobilità degli investimenti immateriali, si può osservare quanto segue: la condizione giuridica citata dalla Germania, in base alla quale l'investitore non può acquistare il bene immateriale da un'impresa collegata, non è sufficiente a escludere che i vantaggi conseguiti grazie agli aiuti per la realizzazione di un programma di investimento in una regione assistita non possano essere trasferiti in altre regioni e, in particolare, in regioni non ammesse a ricevere aiuti regionali. La disposizione citata dalla Germania può tuttavia impedire questo trasferimento dei vantaggi economici in caso di acquisizione di beni immateriali presso un'impresa collegata e di cessione all'impresa dei diritti relativi.

Al contrario, in caso di acquisizione di beni immateriali da un'impresa terza non collegata a quella beneficiaria dell'aiuto e in caso di cessione dei diritti collegati all'investimento immateriale a un'impresa collegata situata in una regione non assistita, a un prezzo inferiore a quello praticato in assenza di aiuti di Stato, la norma non può impedire che i vantaggi economici derivati dall'aiuto vengano trasferiti in una regione non assistita.

A tale proposito l'imposizione di un limite massimo per l'ammissibilità degli investimenti immateriali rispetto ai costi complessivi degli investimenti materiali consente di collegare gli investimenti immateriali a quelli materiali e quindi di meglio assicurare che il valore aggiunto sovvenzionato resti nelle regioni assistite. In particolare, attraverso tale massimale si può impedire che un'impresa fondi uno stabilimento in una regione assistita con il solo scopo di procurarsi investimenti immateriali e che in seguito faccia in modo che ne beneficino altri stabilimenti, compresi quelli situati al di fuori delle regioni assistite.

La condizione imposta dall'azione comune per la concessione di un aiuto non può da sola eliminare i rischi di abuso. Essa prevede che gli investimenti materiali e immateriali debbano essere mantenuti nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto per un periodo di almeno tre anni dalla realizzazione del piano di investimento a meno che non vengano sostituiti da beni di valore pari o superiore. Tale norma può assicurare, nella misura in cui il suo rispetto è verificabile, che per il periodo indicato l'investimento finanziario sia utilizzato nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale. Essa non impedisce, tuttavia, che i diritti collegati all'investimento finanziario vengano utilizzati anche in altri stabilimenti, compresi quelli situati al di fuori delle regioni assistite.

Al fine di ridurre per quanto possibile il pericolo di abusi degli aiuti a finalità regionale concessi a favore di imprese di grandi dimensioni, consentendo però anche l'inclusione di alcuni costi per l'acquisizione di beni immateriali nella base dei costi ammissibili all'aiuto, appare indispensabile legare gli aiuti a favore di investimenti immateriali all'attuazione di investimenti in beni materiali, ad esempio macchinari e fabbricati, per poter applicare le deroghe per gli aiuti regionali previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

Per quanto riguarda il fatto che per le PMI tali costi siano già ammissibili all'aiuto in modo illimitato, c'è da considerare che tali imprese, trovandosi ad affrontare degli ostacoli tipicamente legati alla loro dimensione aziendale, devono effettuare investimenti immateriali con maggiore frequenza rispetto alle grandi imprese, non essendo in grado di sviluppare nuove tecnologie attraverso proprie iniziative di ricerca e sviluppo. Nell'approvazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, la Commissione si è basata sul principio che i vantaggi dell'obiettivo perseguito attraverso il sostegno all'innovazione delle PMI prevalgono sugli svantaggi dovuti al rischio di abusi. Bisogna in ogni caso considerare che il rischio di una distorsione della concorrenza provocata da un eventuale abuso degli aiuti resta limitato in considerazione della dimensione della PMI.

Si deve esaminare infine se, a causa della carente capacità innovativa delle imprese in regioni particolarmente svantaggiate come la ex RDT, può essere considerato compatibile con il mercato comune inserire in modo illimitato i costi di acquisizione di beni immateriali nella base per gli aiuti nelle regioni assistite a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a).

[14] Cfr. nota 13.

Al riguardo si osservi tuttavia che la Commissione prevede un sostegno preferenziale in tali regioni: essa può consentire una maggiore intensità di aiuto relativamente alla base per gli investimenti iniziali e autorizzare oltre a tali investimenti, a determinate condizioni, anche gli aiuti al funzionamento; possono essere autorizzati infini aiuti di Stato di maggiore intensità a favore di progetti di ricerca e sviluppo. Conseguentemente non appare opportuno prevedere un'ulteriore base di costi ammissibili all'aiuto per i casi di aiuto al di fuori delle regioni assistite a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Le argomentazioni relative all'allargamento della base e ai conseguenti pericoli di distorsioni della concorrenza, all'impossibilità di confrontare le diverse definizioni di investimenti immateriali inseribili nel bilancio dell'impresa beneficiaria, alla compensazione degli svantaggi delle PMI rispetto alle imprese di grandi dimensioni e infine al rischio di abuso degli aiuti regionali a favore di investimenti immateriali non possono essere ignorate per quanto riguarda gli aiuti concessi in tali regioni.

Per queste ragioni, la Commissione ritiene che l'eliminazione delle clausola di esclusione dagli aiuti per l'acquisizione di beni immateriali da parte di imprese di grandi dimensioni, prevista nel 25° piano quadro dell'azione comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali», non sia compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'eliminazione della clausola di esclusione dagli aiuti per l'acquisizione di beni immateriali, prevista alla Germania nel 25° piano quadro dell'azione comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali» (25° piano quadro), non è compatibile con il mercato comune relativamente alle imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese.

Articolo 2

La Germania non è autorizzata ad applicare il 25° piano quadro nella formulazione prevista.

Articolo 3

La Germania informa la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, circa le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione